



L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA: PROFILI GIURIDICI, FISCALI E APPLICATIVI

ANCE - Roma, 11 giugno 2014

Lucia Pace - Raffaele Corso
Credito e Finanza - Politiche Fiscali
Confindustria

Indice degli argomenti

- **Normativa di riferimento**
- **Funzionamento del processo**
- **Profili fiscali**
- **Attività Confindustria**



Normativa primaria

- **LEGGE FINANZIARIA 2008** (N. 244/2007, ARTICOLO 1, COMMI 209 - 214)

Tutti i rapporti commerciali con la PA (amministrazioni centrali e locali dello Stato ed enti pubblici nazionali) devono essere regolati con fatture elettroniche: la PA non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale fino all'invio in forma elettronica

- **DL N. 66 DEL 24 APRILE 2014** ultime novità su tempi e contenuto fatture



Normativa secondaria

- ✓ **DECRETO DEL 7 MARZO 2008** individuazione Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e di Sogei quale ente tecnologico di gestione
- ✓ **DECRETO N. 55 DEL 3 APRILE 2013** attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica
- ✓ **CIRCOLARE MEF-FUNZIONE PUBBLICA** chiarimenti giuridici e applicativi
- ✓ **SPECIFICHE OPERATIVE IPA** anagrafiche PA
- ✓ **SPECIFICHE TECNICHE SDI** interazione con Sdi



Direttiva Appalti Pubblici

**Pubblicata in GU la Direttiva 2014/55/UE
relativa all'utilizzo della fatturazione
elettronica nel settore degli appalti
pubblici**

PUNTI DI ATTENZIONE

- ✓ PA obbligate a ricevere fatture elettroniche con determinati requisiti
- ✓ Rientrano nell'obbligo anche le imprese pubbliche che agiscono come soggetti appaltanti (es. utilities)
- ✓ Recepimento previsto entro il 27 novembre 2018
- ✓ Standardizzazione semantica: linguaggio comune in fattura
- ✓ Armonizzazione sintattica: elenco limitato di formati utilizzabili individuato dal CEN (Organismo europeo di standardizzazione)



Date di avvio dell'obbligo

OBBLIGO A PARTIRE DA

✓ 6 GIUGNO 2014 (DM 55)

- Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

✓ 31 MARZO 2015 (DL 66)

- tutte le altre amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato dello Stato come da elenco ISTAT)
- amministrazioni locali

PROVVEDIMENTO DA EMANARSI STABILIRÀ LA DECORRENZA DELL'OBLIGO PER

✓ fatture emesse da soggetti non residenti in Italia



I principali attori del processo di fatturazione elettronica

Imprese fornitrici della PA

trasmettono le fatture elettroniche allo SdI



Sistema di Interscambio

effettua controlli formali sulle fatture e le inoltra alle PA clienti, notificando alle imprese gli esiti dell'inoltro



PA clienti

effettuano controlli sostanziali sulle fatture e le processano ai fini del pagamento, notificandone l'esito



Nuove anagrafiche PA

Le fatture elettroniche devono contenere i nuovi identificativi univoci PA ai fini del corretto invio:

- CODICE UFFICIO** → viene generato all'atto dell'accreditamento PA sul portale IPA, che deve essere effettuato dalle PA entro 3 mesi da avvio obbligo
- deve essere comunicato dalle PA ai propri fornitori insieme all'elenco dei contratti in essere
- deve essere presente nei nuovi contratti

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE RACCOMANDA AI FORNITORI DI RICHIEDERE ALLE PROPRIE PA CLIENTI I CODICI UFFICIO DI RIFERIMENTO PER I CONTRATTI IN ESSERE

(Specifiche Operative marzo 2014)



Portale IPA

Tipo	Descrizione	Informazioni disponibili
	<i>Agenzia per L'Italia Digitale</i>	      

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Agenzia per L'Italia Digitale
Codice Univoco ufficio:	UF4NU9
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Data di avvio del servizio di F.E.	06/06/2014
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	97735020584
Ultima data validaz. del c.f.:	26/04/2013
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Liszt, 21
Cap dell'ufficio:	00144



Anagrafiche PA: cosa succede se..

Non c'è comunicazione dalla PA al fornitore

- ✓ il fornitore effettua una ricerca della PA cliente sul Portale IPA (es. chiave di ricerca: Codice Fiscale)

La PA è presente in IPA ma non c'è identificazione univoca (es. estrazione di più uffici della stessa PA)

- ✓ il fornitore invia la fattura, tramite SdI, alla PA centrale di riferimento a cui è stato associato un codice ufficio detto “padre”

La PA non è presente in IPA

- ✓ il fornitore invia la fattura allo SdI con un codice di default predefinito, cosiddetto “999999”
- ✓ lo SdI, verificata l'assenza in IPA della PA, trasmette al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”
- ✓ il fornitore invia l'Attestazione direttamente alla PA tramite canale telematico (es. e-mail)



Specifiche Operative IPA e Tecniche SDI

Specifiche operative IPA

- ❖ **data di avvio del servizio:** nuovo campo del portale IPA
- ❖ **ufficio di FE centrale:** non potrà essere eliminato dall'amministrazione se non decorsi 12 mesi dall'avvio dell'obbligo e solo dopo aver completato la registrazione di tutti gli uffici e la comunicazione ai fornitori
- ❖ **attivazione ed eliminazione dei codici ufficio:** comunicazione con preavviso minimo rispettivamente di 30 e 60 giorni con indicazione del nuovo codice o di quello in sostituzione

Specifiche tecniche SdI

- ❖ **modalità di emissione delle fatture elettroniche:** formato fattura, firma elettronica e riferimento temporale
- ❖ **modalità di trasmissione di fatture, ricevute e notifiche:** specifiche sui canali di trasmissione utilizzabili (es. PEC, canale web messo a disposizione sul sito SdI)
- ❖ **accreditamento fornitore:** requisiti di identificazione, (es. attivazione canali di comunicazione) e sottoscrizione di un accordo di servizio con lo SdI
- ❖ **Gestione delle ricevute e delle notifiche:** comunicazione SdI-fornitore (es. invio della "attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito")



Notifiche Sdl ai fornitori

- ✓ **RICEVUTA DI CONSEGNA** PA ha ricevuto correttamente la fattura
- ✓ **NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA** PA non ha ricevuto la fattura, Sdl proverà l'inoltro per periodo di tempo prefissato (10 giorni)
- ✓ **NOTIFICA DI SCARTO** Fattura non formalmente corretta
- ✓ **ATTESTAZIONE IMPOSSIBILITÀ RECAPITO** Fattura non recapitabile per causa non imputabile al fornitore, che si mette in contatto diretto con la PA cliente
- ✓ **NOTIFICA ESITO FATTURA** Se PA notifica accettazione/rifiuto fattura entro 15 giorni
- ✓ **NOTIFICA DECORRENZA TERMINI** Se PA non notifica accettazione/rifiuto fattura decorsi 15 giorni



Misure di supporto alle imprese

INTERMEDIARI

- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA
- Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti

STRUMENTI INFORMATICI PER LE PMI

- PMI aderenti al MEPA ➡ software gratuiti già disponibili
- altre PMI ➡ supporto gratuito dell'Agid, con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria, per lo sviluppo di strumenti informatici "open source"



Principali criticità applicative

- ✓ **Anagrafiche PA** → Circolare interpretativa
- ✓ **Obbligo CIG e CUP** → Modifiche al DL 66 in fase di conversione
- ✓ **Adeguamento** → Sensibilizzazione imprese



Profili fiscali

- ✓ **Definizione di fattura elettronica**
- ✓ **Emissione della fattura elettronica nei rapporti con la PA**
- ✓ **Conservazione elettronica delle fatture**



Profili fiscali

✓ Definizione di fattura elettronica

- ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **Comma 1, secondo periodo:** “Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”.



- ✓ Emissione e ricevimento in formato elettronico
- ✓ Accettazione del destinatario



Profili fiscali

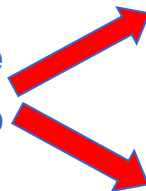
Definizione di fattura elettronica

- ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **“Comma 3, quarto periodo:** “Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati”.



- ✓ Autenticità dell'origine
- ✓ Integrità del contenuto
- ✓ Leggibilità



FE B2B: controlli di gestione; firma elettronica qualificata o digitale; EDI, altre tecnologie.

FE B2G: firma elettronica qualificata o digitale



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA

- ART. 21 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **Comma 1, ultimo periodo:** “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

- ART. 2 DM 3 APRILE 2013, N. 55

❖ **Comma 4:** “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (...)”

- C.M. N. 134 DEL 1994

- ✓ Non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte.
- ✓ Per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione.

CIRC. N. 1/DF DEL 2014

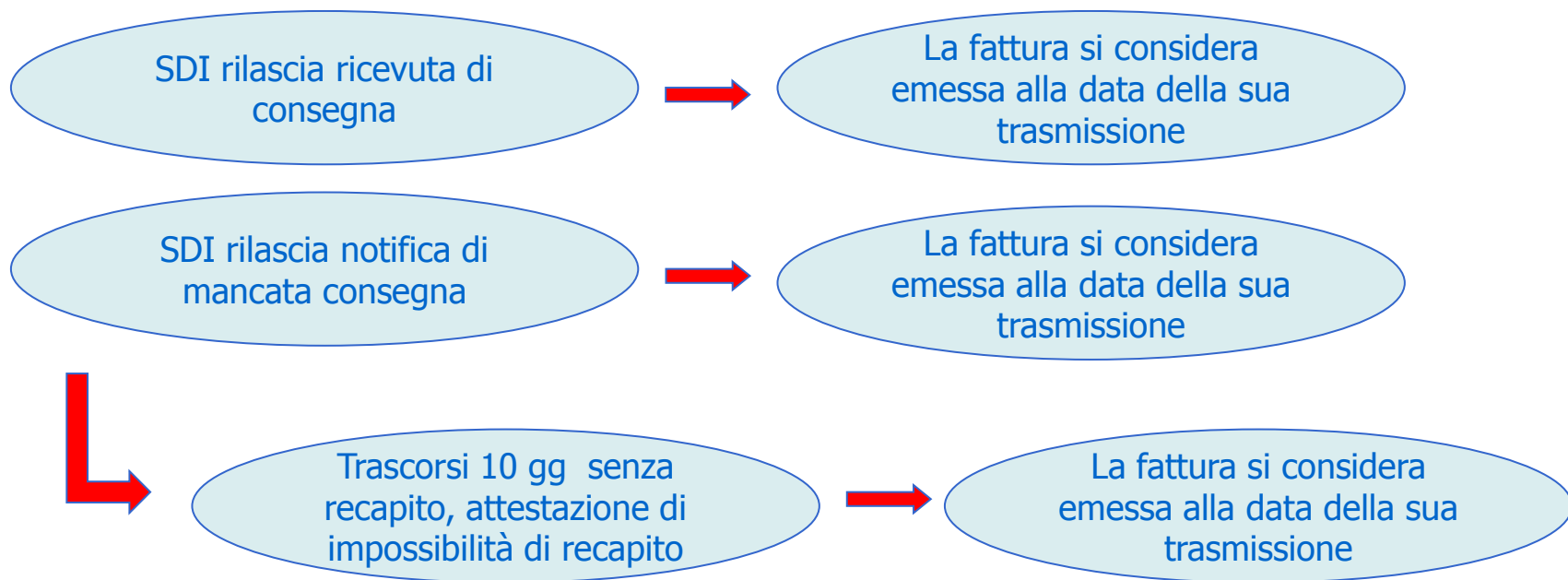
- ✓ Indicare cosa è possibile dimostrare con le ricevute rilasciate dal SdI.
- ✓ La ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
- ✓ La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI, nonché l’emissione della fattura.



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA

- NOTIFICHE DELLO SDI E PROFILI FISCALI



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA

- NOTIFICHE DELLO SDI E PROFILI FISCALI



Profili fiscali

Emissione della fattura elettronica PA

- MODALITÀ TRASMISSIONE FATTURE A SDI (ALL. A, DM 55/2013)

- posta elettronica certificata (PEC)



Non necessita di
autorizzazione preventiva

- via internet tramite l'applicazione messa a disposizione sul sito

www.fatturapa.gov.it



Credenziali Entratel o
Fisconline

- tramite servizi di cooperazione applicativa su rete internet con protocollo HTTPS
- tramite servizi di cooperazione applicativa tramite Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
- trasmissione dati tra terminali remoti tramite protocollo FTP



Necessitano di
autorizzazione preventiva



Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- ART. 39 DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633

❖ **Comma 3, secondo periodo:** “Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.”



- **RINVIO A DM EX ART. 21, CO. 5, CAD**
 - ✓ DM di prossima pubblicazione



- ✓ Nell’attesa, si applica il DM 23 gennaio 2004
... ma con regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013
(in vigore dall’11 aprile 2014)

✓ E’ obbligatoria per le fatture elettroniche (accettate)

✓ E’ facoltativa per le fatture cartacee e per quelle create in formato elettronico (non accettate)

• OSSERVAZIONI FORUM FE

La disposizione consente:

✓ all’emittente della fattura, che ne garantisce - pur senza l’accettazione del destinatario - l’origine informatica seguendo uno dei metodi definiti dal novellato comma 3 dell’art. 21, di procedere con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa;

✓ al destinatario della stessa fattura, che riceve il documento elettronicamente ma decide di “non accettare” tale processo, di stampare quel documento invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica.



Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- BOZZA NUOVO DM EX ART. 21, CO. 5 CAD

Principali novità

Richiamo integrale al CAD e ai suoi decreti attuativi in merito alle definizioni e regole tecniche per la gestione del documento informatico

Introduzione di semplificazioni riguardanti:

- conservazione delle fatture (tempistica annuale)
- comunicazione dell'impronta (eliminata)
- modalità di assolvimento dell'imposta di bollo (calcolo solo a consuntivo e pagamento esclusivamente per F24)

Trasmessa al Dipartimento delle Finanza (MEF) in data 24 settembre 13 ed integralmente recepita da DF, Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio e Agenzia delle dogane. Acquisito parere del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

In attesa conclusione iter e pubblicazione



Profili fiscali

Conservazione elettronica delle fatture

- DM 21 GENNAIO 2004

➤ Art.3 – Conservazione elettronica dei documenti elettronici

- Prende avvio con la memorizzazione del documento su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta
- Termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei documenti o su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti da parte del responsabile della conservazione

- Tempistica conservazione fatture: cadenza almeno quindicinale

Data emissione per
l'emittente

Data ricevimento per il
destinatario

Restano fermi i termini per l'assolvimento degli
obblighi di registrazione.

La conservazione elettronica dei documenti deve
essere anticipata in caso di verifiche ed ispezioni da
parte degli organi verificatori



Attività Confindustria

✓ GRUPPI DI LAVORO

- Sistemi di Pagamento e Dematerializzazione
- IVA

✓ FORUM ITALIANO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

✓ INIZIATIVE

- Road Show sul territorio
- Guida operativa
- FAQ



LINK UTILI

- www.indicepa.gov.it
(Anagrafiche PA)
- www.fatturapa.gov.it
(Sistema di Interscambio)
- www.acquistinretepa.it
(MEPA e misure di supporto PMI)

